



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 0108331218
direzione-liguria@istruzione.it drli@postacert.istruzione.it

AVVISO

Oggetto: Concorso Docenti 2016 – DD.DD.GG. n. 105 - 106 - 107 del 23 febbraio 2016 - Decreto Ministeriale 94 del 23 febbraio 2016 - Presentazione titoli. Autodichiarazioni.

A seguito delle numerose richieste pervenute a questo Ufficio in riferimento alle modalità di presentazione dei titoli valutabili a cura delle Commissioni Giudicatrici, si evidenzia che le norme in materia di autocertificazione sono rinvenibili nel D.P.R. 445 dell'8/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si fa, inoltre, presente che l'art. 15 comma 1 della Legge 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), modificando l'art. 40 del predetto D.P.R. 445/2000, ha previsto la sostituzione dei certificati e degli atti di notorietà con le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R.

L'autodichiarazione costituisce, pertanto, l'unico ordinario mezzo con il quale attualmente ogni cittadino, sotto la propria responsabilità, certifica ad una Pubblica Amministrazione o ad un Gestore di servizi pubblici tutte quelle notizie che lo riguardano personalmente e che siano già in possesso in atti di una qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 devono così essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, al posto dei tradizionali certificati.

L'autocertificazione non è mai ammessa per i seguenti certificati:

- medici;
- sanitari;
- di origine;
- marchi;
- brevetti;
- di conformità all'Unione Europea.

Sintetizzando:

- possono essere autodichiarati, ai sensi dell'art. 15 della legge 12/11/2011, n. 183, tutti quei fatti, stati e qualità che risultano da documenti già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, non solo dell'Ufficio competente a rilasciarli, ma di qualsiasi Pubblica Amministrazione (es. titolo di studio, qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione, abilitazioni, dottorati di ricerca, etc.);
- non possono invece essere autodichiarati tutti quei fatti, stati e qualità personali che risultano da atti sanitari o nella disponibilità di soggetti privati. In questo caso gli atti devono essere prodotti in originale o, in subordine, in copia dichiarata conforme all'originale autenticata dallo stesso interessato, allegando copia del proprio documento di riconoscimento (es: pubblicazioni, master conseguiti presso strutture private, articoli etc.).

Infine, per quanto riguarda tutte le procedure di valutazione dei titoli di cui al presente avviso, cfr. Decreto Ministeriale 94 del 23 febbraio 2016

http://www.istruzione.it/concorso_docenti/allegati/DM94_TITOLI_VALUTABILI.pdf).